



Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco

O.d.g. n. 6

Approvazione dello schema di convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico comunale/provinciale

VERBALE DI SEDUTA – ALLEGATO D

**CONVENZIONE PER LA MANOMISSIONE E/O OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE/PROVINCIALE**

Tra

Lario reti holding S.p.A., rappresentata dal Presidente Lelio Cavallier, c.f. _____, domiciliato per la carica a Lecco (LC), in via Fiandra n. 13;

e

Ufficio d'ambito di Lecco, rappresentato dal Presidente Paolo Negri, c.f. _____, domiciliato per la carica a Lecco (LC), in corso Matteotti n. 3;

e

Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente Flavio Polano, c.f. _____, domiciliato per la carica a Lecco (LC), in piazza Lega Lombarda n. 4;

e

Comune di _____ con sede in _____ (LC), Via _____, n. ____ - C.F. _____ - P.Iva _____ -, in persona del Sindaco pro-tempore, _____, munito dei necessari poteri, (di seguito "COMUNE");
di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

1) in data 4 gennaio 2016 tra l'azienda speciale provinciale Ufficio d'ambito di Lecco e il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco Lario reti holding S.p.A. è stata sottoscritta la convenzione, la quale disciplina, all'art. 46, anche la garanzia fideiussoria per l'adempimento degli obblighi assunti con la convenzione stessa, tra cui la realizzazione del programma degli interventi e di tutte le attività, anche manutentive, necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

2) con deliberazione n. ____ del _____ il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lecco ha approvato uno schema di Convenzione allo scopo, nel rispetto delle singole competenze, sia di ottimizzare i tempi necessari all'acquisizione da parte del gestore del servizio idrico integrato di ogni autorizzazione, concessione, permesso ed atto in generale necessario alla esecuzione degli investimenti programmati e/o degli interventi manutentivi comportanti occupazione e/o manomissione del suolo pubblico, sia di minimizzare tasse, canoni, diritti, garanzie, ed ogni altro onere da tenere in considerazione nella determinazione della tariffa e nei relativi adeguamenti;

3) con deliberazione n. ____ del _____, il _____ della Provincia di Lecco ha approvato lo Schema di convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico comunale/provinciale;

4) con deliberazione n. ____ del _____, il Consiglio Comunale del Comune di _____ ha approvato lo Schema di convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico comunale/provinciale;

Tutto ciò premesso e considerati l'intestazione e le premesse parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1- Oggetto della Convenzione

1.1 La presente Convenzione disciplina la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico, adibito a strada, marciapiede, piste ciclopedonali o a verde pubblico.

VERBALE DI SEDUTA – ALLEGATO D

Art. 2 – Durata della Convenzione

2.1 La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 17 e sino al termine dell'affidamento del Servizio idrico integrato in capo a Lario reti holding.

Art. 3 - Mancata attivazione di garanzia fidejussoria

3.1 Lrh S.p.A. è esonerata dal versamento di cauzioni o dalla presentazione di fidejussioni a favore della Provincia o del COMUNE a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini. A fronte della rinuncia della Provincia e del Comune all'acquisizione di preventive garanzie, Lrh si impegna a rimborsare alla Provincia o al Comune quanto impegnato per l'esecuzione di interventi eseguiti in sostituzione di Lrh a fronte di mancata o non corretta esecuzione di opere o lavori.

3.2 La Provincia o il COMUNE, nel caso in cui dovessero provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori con conseguente addebito a Lrh ai sensi del successivo comma 7.4, ove non ottenessero da LRH il rimborso delle spese sostenute, potranno richiedere all'Ufficio d'ambito di Lecco l'escussione della garanzia fideiussoria di cui alla precedente premessa 1), in ragione dell'importo impegnato per l'esecuzione in sostituzione di Lrh dei lavori stessi. L'Ufficio d'ambito si impegna a liquidare alla Provincia o al COMUNE la somma escussa su richiesta dello stesso Ente.

Art. 4 – Canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche

4.1 Le Parti concordano che, in ragione della particolare tipologia di interventi da effettuare, su reti di proprietà comunale e/o funzionali all'erogazione di un servizio di interesse economico generale, non sarà dovuto al Comune alcun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 5 – Casi in cui è necessaria l'emanazione dell'ordinanza di regolazione della circolazione stradale.

5.1 Il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza, qualora in relazione ad una specifica richiesta di manomissione del suolo pubblico, prodotta direttamente da LRH o da impresa dalla stessa incaricata, ricorra la necessità di istituire un senso unico alternato, un senso unico, di provvedere alla chiusura al traffico di una strada o di un'area pubblica, di disciplinare la circolazione pedonale o di adottare altri provvedimenti in materia di circolazione stradale, provvede, entro 10 giorni dalla richiesta, all'emanazione di specifica ordinanza contenente le misure di sicurezza minime che il soggetto autorizzato alla realizzazione dei lavori deve adottare e l'eventuale specifica segnaletica stradale che deve essere posata.

5.2 L'ordinanza di cui al precedente comma ha validità per tutto il periodo necessario per la realizzazione dell'intervento.

5.3 Disposizioni potranno essere impartite anche dalla Polizia Locale, particolarmente nei casi di urgenza.

Art. 6 – Procedimento di inizio e fine lavori con ripristino provvisorio.

6.1 Lrh, in forza della presente Convenzione, è autorizzata ad eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti di acquedotto e fognatura, nera e mista, posate sul suolo pubblico. Nei casi di interventi non considerati urgenti e quindi programmabili, LRH invierà all'Amministrazione Comunale/Provinciale una comunicazione contenente relazione dell'intervento e planimetria dello stesso. Trascorsi almeno 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio di tale documentazione senza formale risposta l'intervento si considera autorizzato.

6.2 La richiesta di occupazione e/o manomissione suolo pubblico deve essere presentata in forma scritta, anche tramite pec, al protocollo della Provincia o del COMUNE, o a diverso indirizzo concordato, indicando:

- la data di inizio e di fine lavori presunta (in caso di somma urgenza la data prevista di fine lavori potrà essere comunicata entro le successive 24 ore);
- i luoghi interessati dall'intervento;
- la tipologia dell'intervento;

VERBALE DI SEDUTA – ALLEGATO D

- l'impresa incaricata dell'intervento ove appaltato a terzi nel caso la richiesta pervenga direttamente da LRH, o ordinativo emesso da LRH nel caso la richiesta pervenga da impresa incaricata dalla stessa LRH;

e allegando n. 2 fotografie dello stato dei luoghi ante manomissione.

Nei casi di interventi urgenti per ragioni di sicurezza, pubblica utilità, tutela della salute, la squadra operativa deve poter esibire, anche mediante visualizzazione su idonei dispositivi, la comunicazione inviata, che avrà valore autorizzativo per l'occupazione e la manomissione di suolo pubblico.

Negli altri casi, in mancanza di riscontri o di specifici e motivati dinieghi da parte del competente ufficio provinciale o comunale, gli interventi saranno considerati autorizzati solo dopo che siano trascorsi 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione.

6.3 La conclusione dei lavori di manomissione suolo pubblico deve essere comunicata, entro 48 (quarantotto) ore dalla data di fine lavori condivisa, in forma scritta o tramite pec al protocollo della Provincia o del COMUNE o a diverso indirizzo concordato, allegando n. 2 fotografie dello stato dei luoghi post manomissione.

6.4 La comunicazione di fine lavori deve contenere l'attestazione dell'avvenuto ripristino provvisorio e messa in sicurezza dell'area interessata alla manomissione stradale, nonché il rispetto delle norme tecniche contenute nella presente Convenzione.

6.5 Lrh avrà cura di organizzare la manodopera, i mezzi ed i materiali occorrenti in modo che il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito, riducendo per quanto possibile i disagi arrecati alla collettività.

6.6 In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo imputabile, Lrh o l'impresa dalla stessa incaricata dovrà presentare idonea domanda di differimento dei termini.

6.7. LRH comunicherà inoltre, in forma scritta o via pec, l'avvenuto ripristino definitivo allegando documentazione fotografica. Dalla data di tale comunicazione decorreranno gli obblighi richiamati nel successivo art. 7.3

Art. 7 – Responsabilità e obblighi di ripristino

7.1 Il ripristino non potrà avvenire, nemmeno in via provvisoria, mediante ghiaia o altro materiale non fissato stabilmente al suolo, sdruciolevole o che presenti spigolature.

7.2 Lrh è responsabile di ogni eventuale danno derivante a terzi in ragione delle opere svolte, sollevando Provincia e COMUNE da qualsiasi responsabilità.

7.3 Nel caso in cui, in seguito a fenomeni di assestamento, il terreno interessato dalle opere di manomissione presenti irregolarità, avvallamenti o altre condizioni di pericolo, Lrh deve provvedere tempestivamente agli eventuali ulteriori ripristini e/o ricariche d'asfalto, sino al termine massimo di 6 mesi dalla data di fine lavori o del ripristino definitivo del manto d'usura, o altro materiale se previsto, di cui al successivo comma 10.7, **fatte salve le garanzie di legge**.

7.4 Qualora in tale periodo gli uffici comunali competenti accertassero il non corretto ripristino o la presenza di avvallamenti in corrispondenza dell'area manomessa, l'Amministrazione Provinciale o Comunale può in ogni momento ordinare a Lrh di provvedere all'immediato ripristino e messa in sicurezza, tramite comunicazione scritta.

In caso di inerzia di LRH, previo avviso con diffida ad adempiere, la Provincia o il COMUNE potrà provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori con conseguente addebito a Lrh, fatta salva la possibilità di richiedere un eventuale maggiore risarcimento in ragione delle spese sostenute.

Art. 8 – Sanzioni e penali

8.1 Lario reti holding è soggetta alle sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del D.L.vo 285/1992 e s.m.i., del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e da ogni altra norma statale, regionale o locale.

VERBALE DI SEDUTA – ALLEGATO D

TITOLO II
NORME TECNICHE

Art. 9 - Disposizioni generali

9.1 Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla presente Convenzione e Lrh si impegna a far rispettare all'esecutore dei lavori e/o dei servizi appaltati a terzi tutte le norme tecniche di seguito descritte ed elencate.

9.2 Quando gli scavi sono in attraversamento, in mezzo o in fiancheggiamento del corpo stradale, l'esecutore deve provvedere a proprie cura e spese alla posa ai lati del cantiere di opportuna delimitazione e segnaletica. Lo stesso deve altresì adottare qualsiasi altro accorgimento sia necessario per evitare danni a persone e cose.

9.3 Nel caso in cui i lavori si protraessero per diverso tempo è obbligatorio nottetempo mantenere efficienti le segnalazioni luminose del cantiere.

9.4 Gli scavi sono autorizzati a cielo libero; gli scavi in attraversamento devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta e lo scavo della seconda metà deve essere iniziato solo dopo il riempimento di quello eseguito nella prima, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7.

CAPO I
DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE IN ASFALTO

Art. 10 - Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

10.1 Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, l'esecutore dovrà rimuovere anche la parte residua di pavimentazione fino al margine della carreggiata e provvedere successivamente al suo totale rifacimento.

10.2 Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.

10.3 Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio.

10.4 La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati presso strutture autorizzate per il loro trattamento, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.

10.5 La massicciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.

10.6 La pavimentazione provvisoria, se prevista in conglomerato bituminoso, deve essere composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore di almeno cm. 6.

10.7 La pavimentazione definitiva verrà realizzata **indicativamente** dopo sei mesi compatibilmente con la situazione meteorologica e stagionale e consisterà nella adeguata fresatura e nella realizzazione del tappeto di usura di spessore non inferiore a 3 cm.

Tale intervento riguarderà l'intera corsia su cui si è effettuata la lavorazione nel caso di strade di calibro superiore a 3m, mentre l'intera carreggiata in caso di strade di calibro inferiore a 3m. Nel caso lo scavo abbia interessato il centro della carreggiata si procederà a realizzare un manto di usura debordante 0.5m dal sedime di scavo e comunque non inferiore a 2m. Detta pavimentazione definita, in termini di larghezza come sopra descritto, deve essere posta all'interno di due rette parallele trasversali aventi distanza minima di mt 3. Il ripristino della pavimentazione in materiale bituminoso deve avere lo stesso colore di quello esistente e manomesso.

10.7 Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, l'esecutore deve provvedere a proprie cura e spese alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino, sigillo o caditoia.

10.8 Su scavi longitudinali è vietato il ripristino mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

10.9 L'esecutore, in nome e per conto di Lrh, deve provvedere a proprie spese al ripristino di tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale rimossa o danneggiata nell'esecuzione dei lavori.

VERBALE DI SEDUTA – ALLEGATO D

Art. 11 - Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

11.1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi devono essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, l'esecutore dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi. Nel caso di deterioramento o rottura dei cordoli a causa dell'esecuzione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà provvedere a proprie spese alla loro sostituzione.

11.2 Eseguito lo scavo è fatto obbligo di demolire l'intera pavimentazione e provvedere al suo rifacimento mediante:

- fondazione in calcestruzzo di cemento per uno spessore di cm. 10;
- tappetino d'usura dello spessore di cm3 eseguito per tutta la larghezza del marciapiede.

11.3 I ripristini su scavi longitudinali non possono essere realizzati mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

Art. 12 - Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

12.1 Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale devono essere eseguiti con le modalità di cui all'art. 13, fatta eccezione per il ripristino finale con tappeto d'usura che dovrà essere realizzato previa fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di almeno m. 1,00 per parte. Le giunte fresate devono essere sigillate con mastice bituminoso a caldo.

12.2 Su scavi trasversali non sono ammessi ripristini mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

12.3 Sulle carreggiate di larghezza superiore a 4 (quattro) metri, qualora la manomissione riguardi una sola corsia di marcia, il ripristino deve essere effettuato sull'intera larghezza della corsia interessata dalla manomissione stessa. In tutti gli altri casi il ripristino deve essere effettuato sull'intero calibro stradale.

Art. 13 - Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

13.1 Salvo quanto previsto dal successivo comma ~~32~~, le manomissioni di suolo pubblico che interessano una superficie inferiore a 1 (uno) mq. dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto negli articoli precedenti.

13.2 Nel caso di più manomissioni a meno di metri 3 (tre) l'uno dall'altro, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

13.3 Nella stagione invernale, è consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.

13.4 Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico realizzate sui marciapiedi ed aventi superficie inferiore a mq 1 (uno) deve essere effettuato in bitumato e realizzato su tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo. Se vengono realizzati più tagli a distanza inferiore a metri 3 (tre) il ripristino deve essere realizzato in modo uniforme su tutto il tratto interessato dai lavori.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Art. 14 - Rifacimento di strade

14.1 Il ripristino di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato in tali opere.

14.2 Nel caso di manomissioni di vaste aree si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder fino al completo assestamento del terreno. Col ripristino definitivo da effettuare **indicativamente** entro i 6 mesi dalla fine dei lavori, la bitumazione provvisoria deve essere sostituita con la pavimentazione in pietra o con quella del tipo preesistente.

VERBALE DI SEDUTA – ALLEGATO D

14.3 I materiali da impiegare per i lavori di ripristino devono essere di buona qualità e dello stesso tipo presente prima della manomissione della pavimentazione.

Art. 15 - Rifacimento di marciapiedi

15.1 I marciapiedi pavimentati in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo devono essere ripristinati mediante nuova posa su tutta la larghezza del marciapiede.

15.2 Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiede diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.

15.3 Tutti gli esecutori delle opere di manomissione del suolo sono obbligati al corretto ed integrale ripristino.

15.4 I materiali da impiegare per i lavori di ripristino devono essere di buona qualità e dello stesso tipo presente prima della manomissione della pavimentazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

Art. 16 – Ripristino delle aree a verde.

16.1 Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

- ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
- privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- ben fresato e seminato con seme idoneo.

16.2 Nel caso di mancato attecchimento del seminato, il soggetto che ha effettuato la manomissione è tenuto all'irrigazione e all'eventuale risemina.

16.3 Gli scavi, se possibile, non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive. Le eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.

16.4 L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.

16.5 Nel caso di asportazione di alberi od arbusti, su indicazione dell'Amministrazione Provinciale o Comunale, l'esecutore è obbligato alla messa a dimora di un numero di essenze uguali a quelle rimosse o danneggiate, sia in termini qualitativi che quantitativi.

16.6 L'esecutore è responsabile dell'attecchimento delle essenze arboree. A tal fine è tenuto a provvedere all'innaffio ed alla sostituzione delle essenze che non dovessero attecchire. Trascorsi 9 mesi dall'ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico provinciale o comunale accerta lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione della stessa.

16.7 L'esecutore dovrà ripristinare la funzionalità di ogni impianto o rete che si sia danneggiata o che sia stata rimossa per l'esecuzione dei lavori.

TITOLO III

Art. 17 - Entrata in vigore

La presente scrittura entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lecco, __/__/____